

# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

## PROVINCIA DI BARI

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725



### Copia Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 34 Del 15-11-2016

<b>OGGETTO:</b>	ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE
-----------------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **quindici** del mese di **novembre** alle ore **17:30** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

GIANNONE Giuseppe	P	STEA Girolamo	P
TERZO Gianfranco	P	ZUCCARO Giacomo	P
SIMONE VERNI Rosa	P	TURCHIANO Giovanni	P
LIMITONE Maria	P	MORILLO Gladys	P
NOVIELLI Francesco	P	NOVIELLI Antonio	P
LOPRAINO Nicoletta	P	LAMACCHIA Pasquale	P
ZONNO Francesco Saverio	P		

Presiede Girolamo STEA - Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

**Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 35 del 10-11-2016:**

Parere di <b>REGOLARITA' TECNICA</b>
Favorevole , 10-11-016
SATALINO DOMENICO

Parere di <b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Favorevole , 10-11-016
Dott.Ssa Centrone Antonietta

In prosecuzione di seduta, si passa alla trattazione del punto iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "Adozione Regolamento Comunale per l'affidamento del servizio di manutenzione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale mediante sponsorizzazione". Risultano presenti in aula n. 13 consiglieri, assenti n. 0.

Relaziona sull'argomento l'Assessore, Gianfranco Terzo, il quale richiama i principali ispiratori del Regolamento in oggetto già evidenziati nella scorsa seduta consiliare. Quindi ricorda di aver approvato l'emendamento proposto dalla Commissione consiliare relativo all'eliminazione del deposito cauzionale. Osserva che, a seguito di approfondimento effettuato con gli uffici, si è appurato che tecnicamente ciò non risulta possibile, anche alla luce di pareri dell'Anac, in quanto trattasi di concessioni di servizi; quindi è stato reintrodotta nel Regolamento l'art. 17, con una rimodulazione dell'importo, in base al criterio della ragionevolezza.

Di seguito, richiede ed ottiene la parola, il consigliere Pasquale Lamacchia, il quale dichiara il voto favorevole al provvedimento, in quanto trattasi di un'azione positiva. Ricorda di aver sollevato anche lui dubbi in Commissione circa l'eliminazione del deposito cauzionale, evidenziando che il nuovo art. 17 prende spunto dal parere degli uffici e del Revisore dei Conti. Successivamente, interviene il consigliere Antonio Novielli, il quale chiede che sia specificato, già in questa sede regolamentare, da parte del Consiglio un elenco delle aree verdi interessate, al fine di non creare equivoci in sede di esecuzione.

Il Sindaco precisa che le aree saranno successivamente individuate dalla Giunta, in sede di approvazione dello schema del bando specifico, anche per non ingessare troppo il procedimento. L'Assessore Terzo ribadisce il contenuto dell'art. 4 del Regolamento, che affida all'Amministrazione Comunale, la scelta dell'area pubblica da affidare.

Il consigliere Lamacchia osserva che anche in Commissione è stata sollevata questa questione, ma nella stesura finale della proposta di Regolamento, la competenza è affidata alla Giunta. Dichiara di condividere, comunque, le motivazioni addotte dal consigliere Novielli, il quale ritiene che la posizione del consigliere Novielli sia corretta e, pertanto, propone di ritirare il punto all'ordine del giorno, al fine di predisporre un elenco delle aree da sottoporre all'approvazione del prossimo Consiglio Comunale, entro fine novembre.

Di seguito, richiede ed ottiene la parola, il consigliere Giovanni Turchiano, il quale ritiene che la posizione del consigliere Novielli sia corretta e, pertanto, propone di ritirare il punto all'ordine del giorno, al fine di predisporre un elenco delle aree da sottoporre all'approvazione del prossimo Consiglio Comunale, entro fine novembre. Quindi interviene l'Assessore Maria Limitone, che evidenzia la valenza generale del provvedimento, che sarebbe ingessato da un'individuazione preventiva delle aree.

Successivamente, prende nuovamente la parola il Sindaco, il quale precisa che le due procedure sono distinte: da una parte la disciplina generale tramite il Regolamento, dall'altra individuazione delle aree, da parte della Giunta. In ogni caso, al fine di coinvolgere il Consiglio e su tale individuazione, propone come emendamento di sostituire il primo capoverso dell'art. 4 con il seguente testo: "Il Consiglio Comunale individua, annualmente, le aree verdi pubbliche da affidare".

Il consigliere Turchiano resta fermo sulla propria proposta di rinvio dell'argomento, anche se il prossimo Consiglio Comunale sarà tenuto a breve, entro fine mese. Il consigliere Lamacchia, in considerazione del principio di maggior partecipazione pratica contenuto nell'emendamento, si dichiara favorevole.

Al termine del dibattito, il Presidente pone in votazione l'emendamento all'art. 4 del Regolamento proposto dal Sindaco, che viene approvato con la seguente votazione resa in forma di n. 13 consiglieri presenti: n. 11; n. 2 (Turchiano, Morillo); n. 0;

punto, udita la relazione che precede e sentiti gli interventi che si sono susseguiti,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che**

il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. Il verde urbano e gli spazi pubblici sono oggetto di queste norme di tutela in relazione alle loro diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e per il miglioramento della qualità urbana;

il Comune di Sannicandro di Bari intende incentivare la collaborazione dei privati per la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici mediante un Regolamento affinché i cittadini, le imprese, le associazioni siano sensibilizzati al tema importante della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, il verde pubblico sia mantenuto in ottimo stato, si accresca il decoro del paese, si valorizzi il patrimonio comunale e l'assetto urbano, si accresca il senso di appartenenza e si sviluppi la partecipazione alla vita della città;

**Ritenuto** pertanto di dover disciplinare la sistemazione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche site nel territorio di Sannicandro di Bari mediante la stipulazione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici, privati ed associazioni, in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 43 della legge n. 449 del 27/12/1997, dell'art. 119 del TUEL n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 26 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del disposto di cui al D. Lgs. 50/2016, mantenendo incondizionatamente le funzioni ad uso pubblico;

**Visti** lo schema di “regolamento comunale per l'affidamento del servizio di manutenzione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale mediante sponsorizzazione”, contenente uno schema di convenzione di sponsorizzazione per mezzo del quale affidare gratuitamente e a tempo determinato il servizio di gestione di alcune aree di verde pubblico a tutti i soggetti interessati, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, sottoscrivibili con i seguenti soggetti:

- persone fisiche in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la P.A.;
- persone giuridiche, aventi o meno finalità commerciali, in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la P.A.;
- associazioni senza fine di lucro le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune e che siano costituite con atto notarile;

che all'atto della presentazione della domanda di cui al punto successivo, i soggetti di cui sopra devono nominare un referente;

**Dato atto** che per “convenzione di sponsorizzazione” si intende il contratto mediante il quale l'A.C. (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari, regolando i rapporti tra A.C. e sponsor e disciplinando le modalità con cui lo sponsor riconoscerà al Comune il corrispettivo, rappresentato dalla manutenzione e dalla gestione dell'area in affidamento, a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto, stabilendo

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine;
- b) la durata del contratto di somministrazione;

- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- e) l'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor;
- f) l'eventuale deposito cauzionale da richiedere.

ed escludendo l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni rese dal soggetto affidatario;

**Ritenuto** di dover individuare con separati e successivi provvedimenti di Giunta Municipale l'elenco delle aree verde pubbliche da affidare.

**Dato atto** che l'argomento, nella seduta del 3/11/2016, è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Permanente, che si è espressa per la soppressione dell'art. 17 del Regolamento, disciplinante il versamento di una cauzione, da parte di ciascun concessionario delle aree verdi;

**Acquisito** lo specifico parere sulla questione, reso in data 10/11/2016, dal responsabile del servizio interessato e da quello del servizio finanziario, in atti, con cui non potendo accogliere, per le motivazioni ivi addotte, la proposta soppressione della cauzione, si introduce una sua riduzione;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Conti con Verbale in data 14 Novembre 2016, acclarato al Prot. Gen. dell'Ente al n. 9874 del 15/11/2016;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Capo Sezione Lavori Pubblici, ing. Domenico Satalino, con il quale si è attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile, tenuto conto dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Capo Sezione Finanze e Tributi, dott.ssa Antonietta Centrone, con specifico riferimento all'art.147bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

**Con il seguente esito** della votazione espressa per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, sul Regolamento così come emendato all'art. 4:

- Voti favorevoli n.11, Voti contrari n.2 (Turchiano, Morillo), Astenuti n. 0;

## **D E L I B E R A**

1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale;
2. Di incentivare la collaborazione dei privati per la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici mediante un Regolamento affinché i cittadini, le imprese, le associazioni siano sensibilizzati al tema importante della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, il verde pubblico sia mantenuto in ottimo stato, si accresca il decoro del paese, si valorizzi il patrimonio comunale e l'assetto urbano, si accresca il senso di appartenenza e si sviluppi la partecipazione alla vita della città;

3. Di disciplinare la sistemazione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche site nel territorio di Sannicandro di Bari mediante la stipulazione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici, privati ed associazioni, in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 43 della legge n. 449 del 27/12/1997, dell'art. 119 del TUEL n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 26 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del disposto di cui al D. Lgs. 50/2016, mantenendo incondizionatamente le funzioni ad uso pubblico;
4. Di adottare lo schema di "regolamento comunale per l'affidamento del servizio di manutenzione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale mediante sponsorizzazione", costituito da n. 19 articoli, così come modificato all'art. 4 ed espressamente indicato in premessa, unitamente allo schema di convenzione di sponsorizzazione per mezzo del quale affidare gratuitamente e a tempo determinato il servizio di gestione di alcune aree di verde pubblico a tutti i soggetti interessati, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, sottoscrivibili con i seguenti soggetti:
  - persone fisiche in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la P.A.;
  - persone giuridiche, aventi o meno finalità commerciali, in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la P.A.;
  - associazioni senza fine di lucro le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune e che siano costituite con atto notarile;

che all'atto della presentazione della domanda di cui al punto successivo, i soggetti di cui sopra devono nominare un referente;

5. Di dare atto che per "convenzione di sponsorizzazione" si intende il contratto mediante il quale l'A.C. (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari, regolando i rapporti tra A.C. e sponsor e disciplinando le modalità con cui lo sponsor riconoscerà al Comune il corrispettivo, rappresentato dalla manutenzione e dalla gestione dell'area in affidamento, a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto, stabilendo
  - a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine;
  - b) la durata del contratto di somministrazione;
  - c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
  - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
  - e) l'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor;
  - f) l'eventuale deposito cauzionale da richiedere.



ed escludendo l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni rese dal soggetto affidatario;

6. Successivamente il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Turchiano, Morillo), n.0 astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

vista l'urgenza, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**ALLEGATO B**  
art. 13 REGOLAMENTO  
SPONSORIZZAZIONI AREE VERDI



**A**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

Il giorno            del mese di            dell' anno            nella sede Comunale sita in  
Via Marconi, 2

sono presenti

il Sig.            Responsabile del Servizio, che interviene in rappresentanza del  
Comune (C.F.            ) di seguito detto concedente;

il Sig.            (C.F.) che interviene in qualità di  
della ditta, di seguito denominato sponsor/concessionario

**PREMESSO CHE**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.            del            , il Comune di Sannicandro di Bari ha approvato il Regolamento Comunale per l' affidamento del servizio di manutenzione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale, mediante sponsorizzazione.

Tutto quanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue :

**Art. 1**

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.

**Art. 2**

Il Comune di Sannicandro di Bari come rappresentato concede al Sig.            nella spiegata qualita, l' affidamento dell' area pubblica estesa mq            , sita in ..... , mediante sponsorizzazione e con il fine della sistemazione e manutenzione della stessa secondo le norme del presente contratto e del su richiamato Regolamento che vengono incondizionatamente accettati con la sottoscrizione del presente contratto.

**Art. 3**

Il rapporto di sponsorizzazione ha la durata di anni            (massimo due) a decorrere dalla data di consegna formale dell'area oggetto del presente contratto.

**Art. 4**

Quale corrispettivo della concessione di cui al presente contratto e al Regolamento richiamato, l' A.C. consente allo sponsor, in relazione alle dimensioni dell' area affidata, di posizionare n.            cartelli pubblicitari nell' area concessa nei punti indicati nel progetto approvato, secondo il bozzetto pubblicitario proposto al momento della richiesta ed allegato al presente contratto.

Lo sponsor dovrà impegnarsi ad avviare i necessari procedimenti amministrativi per la richiesta delle autorizzazioni necessarie, sostenendo altresì tutti i costi a propria cura e spese.



#### Art. 5

Lo sponsor ha l'obbligo di effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi di sistemazione dell'area secondo quanto previsto nel Regolamento del quale prende atto con la sottoscrizione del presente contratto e ne accetta incondizionatamente ogni previsione.

Lo sponsor si impegna a conservare le aree nelle migliori condizioni di manutenzione sia per il miglioramento del verde che per la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica.

Gli interventi di manutenzione e gestione saranno effettuati dall'affidatario del servizio a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al d. Lgs 81/2008 e s.m.i.

#### Art. 6

L'affidatario si impegna a segnalare immediatamente all'Ufficio competente le seguenti attività di controllo:

- a) presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
- b) presenza di eventuali punti luce spenti e/o malfunzionanti; eventuali problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione di eventuali giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
- c) atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli eventuali elementi di arredo e gioco presenti nell'area;
- d) abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

#### Art. 7

Lo sponsor si impegna a proporre le modalità di manutenzione e le variazioni/innovazioni al fine di consentire l'approvazione del Comune. Lo sponsor si impegna ad apportare all'area verde data in gestione modifiche, abbellimenti, inserimento di opere d'arte ed elementi decorativi e miglioramenti all'interno delle aree oggetto del Regolamento, addossandosi gli oneri necessari per la costruzione e manutenzione delle opere, nel rispetto delle normative vigenti e previa autorizzazione degli Enti competenti, dietro presentazione al Comune di apposito progetto che deve essere approvato per iscritto dal Comune stesso.

L' A.C. si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata dandone semplice comunicazione all'affidatario.

#### Art. 8

Lo sponsor si impegna a sostenere tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori etc.), il pagamento del personale eventualmente impiegato per la gestione delle aree verdi, le spese relative al consumo di acqua per l'irrigazione, le spese per l'acquisto e collocamento del cartello pubblicitario, le spese per la costruzione e manutenzione di eventuali opere d'arte ed elementi decorativi nonché ogni altro costo occorrendo.

Lo sponsor si assume, altresì, la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dalla esecuzione del presente accordo, sollevando contemporaneamente ed incondizionatamente l' A.C. da ogni responsabilità.

Lo sponsor non è autorizzato alla vendita di contratti pubblicitari tantomeno alla cessione a qualsiasi titolo anche parziale del contratto di sponsorizzazione, pena la risoluzione "*ipso iure*" del contratto e il diritto al risarcimento del danno da parte dell' A.C. E' riconosciuta la

oltà di subappaltare ad imprese specializzate parte degli interventi.  
autorizzazione scritta da parte dell' A.C.

Art. 9  
omune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al  
venimento corretto e diligente delle aree pubbliche verdi oggetto della  
autorizzazione al fine di accertare l' osservanza di tutte le norme stabilite nel  
tratto e del Regolamento.  
A.C. si riserva in ogni caso a suo insindacabile giudizio di intervenire con lavori e/o  
e nell'area affidata, dandone semplicemente comunicazione allo sponsor.

Art. 10  
n sono ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni delle  
azioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica.  
Qualunque intervento di tipo strutturale deve essere preventivamente autorizzato  
all' A. C. Interventi non autorizzati comporteranno l'emissione di ordinanza per la  
immediata rimessa in pristino dei luoghi, a cura e spese dell' affidatario senza possibilità  
di rivalsa alcuna.

Se durante la gestione delle aree verdi da parte degli sponsor il Comune rilevasse  
inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto e nel Regolamento e nel caso cui  
venga arbitrariamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l' accordo si risolverà  
di diritto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino  
addebitandone tutti i costi agli sponsor.  
Il contratto potrà essere altresì dichiarato inefficace per provvedimento dell' A.C.  
qualora sopravvengano indilazionabili e sommariamente motivate necessità di interesse  
pubblico.

La contestazione della inadempienza dovrà essere preceduta da regolare comunicazione  
scritta alla quale lo sponsor avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni  
scritte, entro e non oltre cinque giorni dalla ridetta comunicazione.

Art. 11  
Le parti convengono la possibilità di rinnovo, previa verifica della permanenza di  
requisiti nonchè accertamento dello stato dell' area in relazione al programma  
manutenzione e cura originariamente autorizzato. La proposta di rinnovo di  
affidamento della stessa area presuppone che sia rimasto invariato il programma  
manutenzione. Qualora si intenda modificare sensibilmente il programma  
presente Regolamento. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito. L' affidatario  
unilateralmente recedere dall' affidamento mediante comunicazione scritta che  
pervenire all' A.C. con anticipo di almeno sessanta giorni.

Art. 12  
Lo sponsor si impegna al pagamento di un deposito cauzionale per una  
nella misura di euro 0,50 (zero, cinque) per ogni

spazio affidato, determinando in ogni caso, in €. 100,00 l'importo minimo dovuto per ciascuna area assegnata.

Tale somma non produce interessi e va restituita allo scadere della concessione, previa verifica dello stato dei luoghi e del buono stato manutentivo dell'area assegnata.

La cauzione potrà essere rilasciata anche a mezzo di apposita fidejussione che sarà svincolata allo scadere del rapporto contrattuale con l'Ente, alle medesime condizioni testè riportate.

#### Art. 13

Nessun indennizzo e/o corrispettivo spetterà allo sponsor alla scadenza contrattuale ovvero alla eventuale scadenza anticipata a nessun titolo.

#### Art. 14

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e I Regolamenti comunali vigenti.

#### Art. 15

Tutte le controversie derivanti dalla attuazione del presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Bari.

#### Art. 16

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso.

Il Responsabile del Servizio

La Parte Concessionaria

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

PARERE DEL REVISORE UNICO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE:

“SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE SOCIALE DEL GAL TERRE DI  
MURGIA S.C.A.R.L.”

ESPRESSO IL 11/11/2016

Richiesta parere ai sensi dell'art.239, comma 1 lett. b) n. 3 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

Provincia di BARI

Codice Fiscale: 00827390725

## REVISORE UNICO

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.11.2016 N. 34 AVENTE AD OGGETTO "SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE SOCIALE DEL GAL TERRE DI MURCIA S.C.A.R.L."**

Il Revisore Unico del Comune di Sannicandro di Bari

### Esaminata

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale del 10.11.2016 n. 34 trasmessa via PEC, in data 11.11.2016, avente ad oggetto "SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE SOCIALE DEL GAL TERRE DI MURCIA S.C.A.R.L.";

### Preso atto

- che tale proposta di delibera di Consiglio Comunale ripropone quanto già oggetto di parere, da parte dell'organo di revisione, sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale del 28.10.2016 n. 31 avente parimenti ad oggetto "SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE SOCIALE DEL GAL TERRE DI MURCIA S.C.A.R.L.";
- che sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale del 28.10.2016 n. 31 l'Organo di Revisione ha già espresso parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) - punto 3 - inviato tramite PEC in data 02.11.2016;
- che la riproposizione della delibera di Consiglio Comunale si è resa necessaria a seguito della modifica dello Statuto del GAL TERRE DI MURCIA SCARL avvenuto con verbale di assemblea del 03.11.2016 e recepito con verbale del Notaio Pietro Acquaviva registrato a Trani il 9.11.2016 al n. 2911/S.1T

### Visto

- l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b), n. 3, "che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";
- lo schema di statuto del "GRUPPO DI AZIONE LOCALE Terre di Murgia" Scarl, modificato nell'Assemblea dei soci tenutasi in data 08.08.2016, atto notaio Clemente Stigliano repertorio n. 66911, raccolta n. 25925, composto da n. 26 articoli e ulteriore successiva modifica statutaria avvenuta in data 23.09.2016;
- l'allegato schema di statuto del "GRUPPO DI AZIONE LOCALE Terre di Murgia" Scarl, modificato nell'Assemblea dei soci tenutasi in data 03.11.2016 e recepita con atto del notaio Pietro Acquaviva repertorio n. 1165, raccolta n. 845 registrato a Trani il 09.11.2016 al n. 2911/S.1T, con il quale sono stati modificati gli articoli 2,8,11,12,13,14,15,18;

### Considerato

- Che lo scrivente Organo di Revisione ha già espresso in data 02.09.2016 e in data 02.11.2016 parere favorevole alla proposta di delibera "Adesione GAL Terre di Murgia Scarl";

- Che, come già specificato nei precedenti pareri, l'adesione al GAL Terre di Murgia Scarl si è resa necessaria dopo che il GAL "Conca Barese Scarl", di cui il Comune di Sannicandro di Bari è socio, ha manifestato la volontà di non continuare nell'attività preparatoria per la presentazione di un progetto a valere sulla Misura 19 decidendo di avviare le procedure per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'organismo;
- Che, come già specificato nei precedenti pareri, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 09.09.2016 ha stabilito di aderire al GAL Terre di Murgia Scarl e di partecipare attivamente alla costituzione della nuova Strategia di Sviluppo Locale ed approvato il relativo Statuto Sociale;
- Che, come già specificato nel precedente parere, successivamente alla deliberazione n. 21 del 09.09.2016 del Consiglio Comunale di Sannicandro di Bari con la quale si autorizzava l'acquisto di quote sociali del GAL Terre di Murgia Scarl per un valore complessivo di € 141,60, e prima della sottoscrizione delle quote di partecipazione, è stata richiesta la modifica della quota di partecipazione del Comune di Sannicandro di Bari al capitale sociale del GAL Terre di Murgia Scarl, passando dal valore oggetto di approvazione della deliberazione n. 21 del 09.09.2016, pari ad € 141,60 ad un nuovo valore da sottoscrivere pari ad € 900,00;
- Che successivamente alla deliberazione n. 21 del 09.09.2016 del Consiglio Comunale di Sannicandro di Bari, e prima della sottoscrizione delle quote di partecipazione, è stato ulteriormente modificato, in data 23.09.2016 e in data 03.11.2016, lo Statuto Sociale del GAL Terre di Murgia Scarl, oggetto di precedente approvazione da parte del Consiglio Comunale di Sannicandro di Bari;

#### Accertato

- Che permangono le condizioni per l'adesione, tramite sottoscrizione quote, al GAL Terre di Murgia Scarl, così come già precedentemente espresso tramite pareri del 02.09.2016 e del 02.11.2016;
- Che la spesa di € 900,00 per l'adesione al GAL Terre di Murgia Scarl trova copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2016, così come previsto in delibera, nel titolo III della spesa nella classificazione "spese per incremento di attività finanziarie";

#### Visto

- Lo Statuto Comunale;
- Il decreto Legislativo n. 267/2000;
- Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.LGS. 175/2016;
- L'allegato schema di statuto del "GRUPPO DI AZIONE LOCALE Terre di Murgia" Scarl, modificato nell'Assemblea dei soci tenutasi in data 03.11.2016, atto notaio Pietro Acquaviva redatto il 08.11.2016 con repertorio n. 1165, raccolta n. 845, composto da n. 26 articoli;

#### Richiamato

- Il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio, Ing. Satalino Domenico, in data 28.10.2016 e in data 10.11.2016;
- Il parere favorevole di regolarità contabile, che conto dei riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio comunale, espresso dal responsabile del servizio finanziario, Dott.ssa Centrone Antonietta, in data 28.10.2016 e in data 10.11.2016;

#### ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 10.11.2016 avente ad oggetto "sottoscrizione di capitale sociale del GAL terre di Murgia SCARL".

#### RACCOMANDA

così come già oggetto di segnalazione nei precedenti pareri espressi, di porre in essere:

- un attento e continuo monitoraggio dei costi amministrativi e di gestione derivanti dalla partecipazione al Gruppo di Azione Locale Terre di Murgia Scarl ed i suoi riflessi sul bilancio dell'Ente;
- una implementazione dei sistemi di programmazione e di controllo della "governance" dell'organismo partecipato;


- una attenta verifica e monitoraggio del completamento dell'iter amministrativo di liquidazione posto in essere della partecipata GAL "Conca Barese Scarl";

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giovanni Pio Gelsomino

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725

\*\*\*\*\*

**Parere sulla soppressione della cauzione per il contratto di sponsorizzazione di aree verdi.**

Il sistema delle cauzioni negli appalti pubblici assume un ruolo preminente e fondamentale per la tutela dell'interesse pubblico.

Per questo motivo il legislatore ha sempre riservato a questa disciplina una particolare attenzione, intervenendo dettagliatamente in materia nel codice degli appalti.

La normativa vigente non prevede invece una simile disciplina per le concessioni, la materia è regolata dall'art. 30 del Codice Appalti, ma non ne estende l'applicazione delle disposizioni del Codice e, dunque, neanche degli articoli 75 e 113 (cauzione).

In giurisprudenza e dottrina, tuttavia, si è discusso sulla possibilità di applicare tale disciplina anche alle concessioni di servizi; in particolare la giurisprudenza amministrativa ha precisato, al riguardo, che sebbene la direttiva comunitaria abbia tendenzialmente escluso dal proprio ambito le concessioni di servizi, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale l'affidamento delle concessioni di servizi non può essere sottratto ai principi generali di tutela dell'interesse pubblico.

Ciò non preclude, quindi, la possibilità per le stazioni appaltanti, nell'ambito della discrezionalità loro riconosciuta, di fissare condizioni più stringenti per la partecipazione a gare e dunque di "autovincolarsi", purchè lo facciano espressamente, nel rispetto di ulteriori norme del Codice Appalti, in quanto l'art. 30, come detto, non obbliga, ma neanche vieta, di applicare in tutto o in parte la cauzione, purchè compatibile con la disciplina codicistica dettata per gli appalti.

Gli unici limiti riconosciuti sono quelli derivanti dal rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ed è proprio in forza di tale principio che l'Amministrazione comunale, – con il fine di tutelare adeguatamente la posizione dell'Ente, anche in ragione della rilevanza – non solo economica – della concessione, si è espressa con l'introduzione di una cauzione.

Alla luce di quanto sin qui detto, non è possibile prevedere la sua soppressione ma potrebbe prevedersi una sua riduzione. In ossequio quindi al principio della ragionevolezza detta cauzione potrà essere fissata in €.0,50 per ogni mq. di superficie oggetto della concessione, determinando in ogni caso, in €. 100,00 l'importo minimo dovuto per ciascuna area assegnata.

Resta inteso che tale somma, ( non produttrice di interessi) per la sua specifica vocazione, va restituita allo scadere della concessione, previa verifica del buono stato di conservazione dell'area assegnata. In analogia, qualora qualcuno dovesse optare per una fidejussione, la stessa sarà svincolata allo scadere del rapporto contrattuale con l'Ente, alle medesime condizioni testè riportate.

Di talchè il Regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio è stato adeguatamente modificato.

Sannicandro di Bari 10/10/2016

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI  
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE  
SPONSORIZZAZIONE**

**Premessa**

Il valore del paesaggio è tutelato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. Il verde urbano e gli spazi pubblici sono oggetto di queste norme di tutela in relazione alle loro diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e per il miglioramento della qualità urbana.

L’Amministrazione Comunale di Sannicandro di Bari incentiva la collaborazione dei privati per la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici nei modi previsti dal presente Regolamento affinché i cittadini, le imprese, le associazioni siano sensibilizzati al tema importante della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, il verde pubblico sia mantenuto in ottimo stato, si accresca il decoro del paese, si valorizzi il patrimonio comunale e l’assetto urbano, si accresca il senso di appartenenza e si sviluppi la partecipazione alla vita della città.

**Art. 1 Oggetto**

Al fine di permettere la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, con il presente Regolamento, si disciplina la sistemazione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche site nel territorio di Sannicandro di Bari mediante la stipulazione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici, privati ed associazioni in ossequio al combinato disposto di cui all’art. 43 della legge n. 449 del 27/12/1997, dell’art. 119 del TUEL n. 267

del 18/08/2000, dell'art. 26 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del disposto di cui al D- Lgs. 50/2016.

## **Art. 2 Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione**

Al fine di migliorare la gestione del verde pubblico e l'azione amministrativa ad esso connessa, l'A.C. ha facoltà di affidare gratuitamente e a tempo determinato il servizio di gestione di alcune aree di verde pubblico a tutti i soggetti interessati mediante contratto di sponsorizzazione secondo lo schema di convenzione riportato in allegato al presente Regolamento.

Per convenzione di sponsorizzazione si intende il contratto mediante il quale l'A.C. (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire una determinata prestazione la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.

La ridetta convenzione regola i rapporti tra A.C. e sponsor e disciplina le modalità con cui lo sponsor riconoscerà al Comune il corrispettivo rappresentato dalla manutenzione e dalla gestione dell'area in affidamento a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di una apposita convenzione nella quale sono stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine;
- b) la durata del contratto di somministrazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- e) l'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor;

f) l'eventuale deposito cauzionale da richiedere.

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni rese dal soggetto affidatario.

### **Art. 3 Finalità**

Con l'affidamento mediante convenzione di sponsorizzazione, l'A.C. tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere alla realizzazione di attività di partecipazione dei soggetti privati alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti del Comune;
- b) favorire l'innovazione della organizzazione, realizzare maggiori economie nonché una maggiore qualità dei servizi istituzionali.

### **Art. 4 Aree verdi pubbliche da gestire attraverso i contratti di sponsorizzazione.**

Il Consiglio Comunale individua annualmente le aree verdi pubbliche da affidare. L'area pubblica di verde affidata in gestione, comunque, mantiene incondizionatamente le funzioni ad uso pubblico.

### **Art. 5 Requisiti per la sponsorizzazione**

Le convenzioni di sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento possono essere concluse con i seguenti soggetti:

- persone fisiche in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la P.A.;
- persone giuridiche, aventi o meno finalità commerciali, in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la P.A.;
- . associazioni senza fine di lucro le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune e che siano costituite con atto notarile.

All'atto della presentazione della domanda di cui al punto successivo, i soggetti di cui sopra devono nominare un referente.

#### **Art. 6 Scelta dello sponsor**

In ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 56 e 57 del d.lgs. 163/2006 e del disposto di cui al d. lgs. 50/2016, la scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di procedura negoziata. Per gli affidamenti il cui importo è inferiore ad una somma pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), la scelta dello sponsor potrà essere effettuata mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d. lgs. 163/2006.

Nel caso di spazi posti in prossimità di soggetti interessati ovvero nel caso di frontisti, l'A.C. si riserva di affidare direttamente le aree a seguito di specifica loro richiesta in tal senso indicante lo spazio di cui il richiedente intende prendersi cura. Nel caso pervengano due o più proposte in relazione alla stessa area, l'assegnazione verrà fatta in base al valore economico degli investimenti e delle proposte migliorative dello sponsor, alla qualità dei servizi offerti all'utenza, alla tipologia dello sponsor (in ordine: associazione no profit, associazione culturale/sportiva, attività nel settore del verde, privati).

#### **Art. 7 Offerta di sponsorizzazione.**

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare oltre alle generalità del richiedente, quelle del referente qualora persona diversa dal richiedente, l'indicazione dell'area verde interessata, il bene, il servizio e l'immagine che si intendono pubblicizzare.

All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, sottoscritta dal proponente ove si dichiara:

- a) di avere la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e di non incorrere in situazioni pregiudizievoli e/o limitative della capacità contrattuale;
- b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- c) nel caso in cui l'offerta sia fatta da una impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali e fallimentari.

Nell'offerta deve, altresì, essere indicata l'area che si intende adottare con annessa descrizione anche fotografica dello stato di fatto in cui si trova. All'offerta deve essere allegata anche una relazione descrittiva del programma di manutenzione che dovrà essere redatto in termini chiari, dettagliati ed esaustivi includendo eventuali prestazioni integrative richieste dagli Uffici comunali nonché un eventuale progetto di manutenzione straordinaria o di allestimento che indichi gli elementi di arredo urbano e colturali che si intende collocare.

Nel caso l'offerta sia presentata da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione di cui sopra riferita a se stesso e a tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza della persona giuridica stessa.

Nel caso l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiari il nominativo del legale rappresentante e dei legali rappresentanti.

L'offerta deve inoltre contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta Municipale.

## **Art. 8 Casi di esclusione**

Il Comune rifiuta la sponsorizzazione nei casi in cui:

- a) ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio e/o danno alla sua immagine e/o alle proprie iniziative;
- c) sia in corso con l'offerente una controversia legale;
- d) reputi l'offerta inaccettabile per motivazioni di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di materiale pornografico e/o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia

#### **Art. 9 Attività di manutenzione e gestione.**

Le aree verdi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza sia per il miglioramento del verde che per la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica.

Gli interventi di manutenzione e gestione saranno effettuati dall'affidatario del servizio a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al d. lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le attività convenute sono:

- a) taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
- b) trattamento antiparassitario e trattamento fungicida;
- c) potatura siepi ed arbusti, spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
- d) eliminazione delle piante disseccate;

- e) ricalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento;
- f) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
- g) irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli idonei impianti ove presenti;
- h) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno ecc.) di giochi, panchine, tavoli, gazebo, fontanelle, cestini ed, in genere, di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area che abbiano subito azione di degrado e compromissione;
- i) pulizia dell'area;
- j) tutte le eventuali altre attività necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente Regolamento, purchè concordate ed autorizzate dall'A.C.

#### **Art. 10 Attività di controllo dello sponsor**

I controlli che saranno effettuati a cura dell'affidatario e che richiedono una immediata segnalazione all'Ufficio competente sono i seguenti:

- a) presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
- b) presenza di eventuali punti luce spenti e/o malfunzionanti; eventuali problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione di eventuali giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;

- c) atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli eventuali elementi di arredo e gioco presenti nell'area;
- d) abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

#### **Art. 11 Modifiche, variazioni e innovazioni**

Le modalità di manutenzione e le variazioni/innovazioni sono proposte dallo sponsor e approvate dal Comune. Lo sponsor potrà altresì apportare all'area verde data in gestione modifiche, abbellimenti, inserimento di opere d'arte ed elementi decorativi e miglioramenti all'interno delle aree oggetto del presente Regolamento, addossandosi gli oneri necessari per la costruzione e manutenzione delle opere, nel rispetto delle normative vigenti e previa autorizzazione degli Enti competenti, dietro presentazione al Comune di apposito progetto che deve essere approvato per iscritto dal Comune stesso. L'A.C. si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata.

#### **Art. 12 Obblighi e responsabilità degli sponsor**

Tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori etc.), il pagamento del personale eventualmente impiegato per la gestione delle aree verdi, le spese relative al consumo di acqua per l'irrigazione, le spese per l'acquisto e collocamento del cartello pubblicitario, le spese per la costruzione e manutenzione di eventuali opere d'arte ed elementi decorativi nonché ogni altro costo sono a totale carico degli sponsor.

Gli sponsor si assumono, altresì, la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dalla esecuzione del presente accordo, sollevando contemporaneamente ed incondizionatamente l'A.C. da ogni responsabilità.



Lo sponsor non è autorizzato alla vendita di contratti pubblicitari tantomeno alla cessione a qualsiasi titolo anche parziale del contratto di sponsorizzazione. E' riconosciuta la sola facoltà di subappaltare ad imprese specializzate parte degli interventi da realizzare, previa autorizzazione scritta da parte della A.C.

#### **Art. 13 Schemi tipologici della cartellonistica pubblicitaria**

In virtù del carattere necessariamente gratuito della convenzione, la controprestazione per l'affidamento in gestione dell'area comunale è unicamente rappresentata dalla autorizzazione alla pubblicità tramite appositi cartelli informativi collocati in loco, come da modello allegato. Il numero dei cartelli è stabilito dalla Giunta Comunale in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde gestita. L'apposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. Il cartello informativo pubblicitario è, altresì, esente dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. 14 Attività di controllo e vigilanza da parte del Comune.**

Il Comune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree pubbliche verdi oggetto della sponsorizzazione al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento.

#### **Art. 15 Infrazioni a norme e regolamenti**

Non sono ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni delle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. Qualunque intervento di tipo strutturale deve essere preventivamente autorizzato dall'A.C. Interventi non autorizzati comporteranno l'emissione di ordinanza per la immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dell'affidatario senza possibilità di rivalsa alcuna.

L'infrazione delle norme del presente Regolamento comporterà la revoca immediata dell'affidamento.

Se durante la gestione delle aree verdi da parte degli sponsor il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento e nel caso in cui venga arbitrariamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo si risolve di diritto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone tutti i costi agli sponsor.

Il contratto potrà essere altresì dichiarato inefficace per provvedimento dell'A.C. qualora sopravvengano indilazionabili e sommariamente motivate necessità di interesse pubblico.

La contestazione della inadempienza dovrà essere preceduta da regolare comunicazione scritta alla quale lo sponsor avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre cinque giorni dalla ridetta comunicazione.

#### **Art. 16 Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto**

Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione effettuati ai sensi del presente Regolamento hanno validità massima di due anni, con possibilità di rinnovo previa verifica della permanenza dei requisiti nonché accertamento dello stato dell'area in relazione al programma di manutenzione e cura originariamente autorizzato. La proposta di rinnovo dell'affidamento della stessa area presuppone che sia rimasto invariato il programma di manutenzione. Qualora si intenda modificare sensibilmente il programma di manutenzione, il proponente dovrà inoltrare una nuova proposta ai sensi del presente Regolamento. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito. L'affidatario può unilateralmente recedere dall'affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all'A.C. con anticipo di almeno sessanta giorni.

### **Art. 17 Deposito cauzionale**

Nel contratto di sponsorizzazione si prevede il versamento di un deposito cauzionale, pari ad una somma di €. 0,50 ( zero,cinque ) per ogni mq. di superficie affidata, determinando in ogni caso, in €. 100,00 ( cento/00), l'importo minimo dovuto per ciascuna area assegnata.

Resta inteso che tale cauzione non produce interessi e verrà restituita al termine del rapporto contrattuale, previa verifica dello stato dei luoghi e del buono stato manutentivo.

### **Art. 18 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

### **Art. 19 Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Regolamento Edilizio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Girolamo STEA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

---

N. **965**...

**PUBBLICAZIONE**

**2 4 NOV 2016**

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il ..... e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**2 4 NOV 2016**

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal .....  
al ... **09.12.2016** .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, li **2 4 NOV 2016** .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO\*

\*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa in base all'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993